

Segreteria di Gabinetto, f. 167, inss. 14-15

[1r]*

Filza XXII

Lavoro e punti sopra la formazione delli Stati

[2r]

N. 14 e 15

Nuova minuta del senator Gianni del mese di aprile 1782 che contiene tutta la minuta d'editto per la formazione degli Stati in conseguenza della quale S.A.R. ha mutato il proemio e vi ha fatto le Sue osservazioni nel maggio 1780, le quali si trovano qui in margine della suddetta minuta d'editto¹.

[3r]

Minute ed annotazioni comunicate da S.A.R.

[4r]

Proemio

[5r]

1. Da che piacque alla Divina Provvidenza il permettere che ascendessimo alla sovranità del Granducato di Toscana abbiamo riguardato come Nostro principale dovere il fare sperimentare ai Nostri amatissimi sudditi un governo che sotto l'osservanza della santa religione cattolica e sua morale assicurasse loro la possibile felicità umana nel carattere di onesta libertà sociale ed il godimento pacifico, sicuro e tranquillo della loro proprietà, industria e libertà. A questo fine sono state impiegate tutte le Nostre [5v] costanti cure, pensieri e premure.

2. I Nostri primi pensieri furono rivoltati ad esaminare l'originale fondazione e sistema del governo di Toscana e delli passati governi e la loro successiva legislazione. Vedemmo allora con sommo Nostro rincrescimento che per l'infelicità dei tempi e le turbolenze tra le quali fu stabilito il Trono dell'estinta casa dei Medici si era creato un governo senza veruna legge fondamentale ed interamente arbitrario, violento e per conseguenza ingiusto, stabilito sulla violenza e non sul consenso dei popoli, unico, [6r] vero e legittimo fondamento possibile di qualunque governo, d'onde anche una violenta ed oppressiva amministrazione ne discese in tutte le sue parti: oppressiva per la legislazione, sistema e modo della medesima; violenta ed ingiusta in specie nelle materie di finanze, gravezze ed imposizioni pubbliche, sì per il numero ed aggravio delle medesime, sì per la gravosa maniera di esigerle.

3. Un tale aspetto, che mostrava l'infelicità del Trono e la misera condizione dello Stato e dei popoli, Ci afflisse sommamente e non poteva tollerarsi [6v] con sguardo indifferente nell'animo Nostro, poiché siamo intimamente persuasi che non può sussistere giustamente né felicemente uno Stato o governo senza una legge fondamentale che limiti le autorità del Governo e determini tra i sudditi ed il sovrano l'autorità ed i diritti delle parti, rispettivamente in maniera chiara ed intelligibile, riservando al pubblico o nazione, e per essi ai rappresentanti della medesima, quei diritti ai quali in nessuna maniera e sotto nessun titolo o pretesto né loro né i loro autori non [7r] hanno mai potuto rinunciare; a quei diritti, cioè, che li accordano tutta l'influenza necessaria in tutte quelle cose le quali influiscono sulla proprietà, libertà e vantaggio universale dello Stato e dei membri che lo compongono, per impedire tutte quelle mutazioni che vi potrebbero essere pregiudiciali e per accordare al corpo del pubblico interessato nella prosperità comune l'uso di tutto quel suo diritto naturale e l'attività ed autorità di proporre, ricusare, accordare o chiedere ciò che gli possa giovare e o rigettare o rappresentare ciò che [7v] gli fosse nocivo o dannoso, rilasciando al sovrano in piena libertà la potestà esecutiva.

4. Su queste massime sinceramente da Noi adottate per l'intima persuasione in cui Noi siamo della loro giustizia, fu scopo delle Nostre continue, assidue e costanti applicazioni e premure il preparare a poco a poco li spiriti a questa necessaria mutazione di sistema, giacché per tanti anni assuefatti ad una legislazione e sistema di governo arbitrario, oppressivo e sospettoso, tendente tutto

* Cc. 88 non numerate; bianche 15, 82-88.

¹ Copia della *Minuta* in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, App. A, 10, ins. 10, cc. 178r-237r.

costantemente colle sue leggi e massime a depauperare [8r] le provincie, a cuoprire l'amministrazione delli affari, in specie di finanze, col massimo segreto ed a opprimere in tutta la maniera la libertà delle azioni e del pensare ed a spengere l'interesse e la premura nei sudditi di informarsi delle cose patrie nelle quali non avevano mai influenza veruna, non potevano subito esser disposti ad intendere e prestarsi ad un sistema diametralmente opposto a quello al quale si erano dovuti adattare da tanti anni. A questo effetto abbiamo procurato in tutte le maniere di sciogliere il commercio e [8v] l'industria dai legami di una soggezione ingiuriosa all'esercizio delle lecite industrie; di risvegliare tra i Nostri sudditi l'idea delli interessi pubblici e lo zelo del bene comune che erano oggetti dimenticati o ignoti.

5. A tale effetto abbiamo aboliti intieramente nell'anno ... gli stabilimenti di Abbondanza e di Grascia con tutte le loro leggi e sistemi, giacché coll'esperienza li abbiamo trovati fondati e stabiliti a danno di quello stesso popolo e dell'agricoltura a cui permettevano falsamente ed apparentemente [9r] di dare soccorso.

Abbiamo abolito nell'anno ... l'Appalto generale delle finanze e successivamente tutte le altre privative ed appalti subalterni, tasse di vini, osterie, etc., avendole riconosciute contrarie all'esercizio dell'industria dei Nostri sudditi e fonti di molte vessazioni.

Abbiamo abolite la maggior parte delle bandite di cacce e pesche con l'editto del dì

Abbiamo diminuito con l'editto del dì ... la gabella dei contratti.

Abbiamo condonati tutti i debiti arretrati dovuti alle Nostre casse con l'editto ... in [9v] somma di

6. Abbiamo, per semplificare il sistema, possibilmente ridotte ad uniformità le distinzioni e varietà di metodi nelle amministrazioni pubbliche delli diversi luoghi e città dello Stato che si governavano con leggi e regole non solo differenti come talora anche opposte tra di loro e spesso nocive vicendevolmente.

7. Abbiamo rispettivamente soppresse le gabelle ed aggravj sopra i generi circolanti per l'interno dello Stato e favorita l'estrazione delle manifatture, grasce, prodotti e bestiami per fuori di Stato, onde in [10r] questa libertà e facilità di contrattazioni una nuova sorgente di profitti potesse ritrovarsi.

8. Con i nuovi regolamenti comunitativi del dì ... abbiamo stabilita nelle comunità dello Stato una forma di amministrazione civica nuova, confidata allo zelo dei comunisti ed all'autorità dei voti delle magistrature composte di individui tutti interessati nelli effetti risultanti dalle loro risoluzioni libere ed indipendenti, assicurando intanto le comunità dalle imposizioni arbitrarie di chiesto annuo, che furono abolite per sempre come anche le comandate [10v] personali sotto qualunque titolo, come anche le tasse di testatici di famiglia e di bestie mediante l'aver fissata una moderata tassa di redenzione invariabile, oltre all'aver condonati molti de' loro debiti arretrati e fatti esattamente pagare i crediti delle medesime comunità creati col governo dei tempi passati in somma di

9. Parimente, con le mire predette abbiamo fatte consegnare con editto del dì ... alla libera amministrazione delli interessati nelle operazioni intorno ai fiumi la direzione e l'economia delle diverse loro ziende che in abbondanza [11r] mostruosa esistevano sotto il titolo di imposizioni di fiumi e rispettivamente fossi e scoli particolari, liberandole dalla dipendenza della Camera delle comunità in Firenze e dall'Uffizio de' fossi di Pisa, come dall'Uffizio dei fiumi e strade di Pistoja, giacché la ragione e l'esperienza Ci ha persuaso intieramente quanto pernicioso o inutile sia l'esercizio dell'autorità suprema nel governo delli interessi dei particolari.

10. Dopo tali provvedimenti e molti altri consecutivi e subalterni in queste massime, tendenti tutti ad eccitare nel pubblico i sentimenti di onesta libertà civile [11v] e costumi di applicazione e premura alli interessi comuni, vogliamo sperare che sia giunto finalmente il tempo tanto da Noi desiderato di poter soddisfare a quella premura e zelo verso il pubblico vantaggio con creare opportunamente e stabilire, come per il presente atto intendiamo di creare, una Costituzione fondamentale da osservarsi indistintamente in tutta l'estensione del Granducato di Toscana come legge di convenzione e come fondazione di quella forma di governo che con le nostre originali

facoltà e con piena [12r] cognizione dell'importanza di tale risoluzione intendiamo e vogliamo stabilire, fissare e conservare tanto per Noi quanto per i Nostri successori.

11. Con i sopraindicati sentimenti dell'animo Nostro intendiamo di restituire a tutti i sudditi del Nostro Granducato di Toscana la loro piena libertà naturale per intervenire validamente a celebrare ed accettare il presente atto in tutte le sue parti, non ostante tutto ciò che direttamente o indirettamente potesse addursi in contrario in vigore delle loro obbligazioni [12v] stipulate e promesse fatte per mezzo di altri atti o consensi tanto taciti che espressi, e così generali come particolari, e benché autenticati dalle più solenni formalità di pubbliche e notorie funzioni, poiché renunziamo ad ogni diritto acquistato con tali mezzi e da Noi e dai Nostri predecessori e dichiariamo che né i viventi Nostri sudditi né i loro autori potevano mai essere spogliati né spogliarsi legittimamente, anche volendo, di quelle facoltà delle quali nacquero già investiti dalla natura nella società politica o sia nello Stato che fu la loro [13r] patria.

12. Quindi in ordine a quanto sopra intendiamo di riassumere ne' suoi veri e giusti limiti soltanto la potestà governativa per Noi e per i Nostri successori e di conferire e restituire all'intero corpo delli Nostri sudditi la loro originale e libera facoltà di intervenire validamente e con ogni più legittimo diritto mediante il loro voto pubblico a tutti li atti di governo e di legislazione nei quali l'universale dello Stato deve avere il principale interesse ed esserne lo scopo primario.

[13v] 13. E considerando la sovranità come rappresentata in Toscana dalla persona del Granduca ed esercitata mediante li atti della di Lui volontà, la quale non può giustamente essere diretta ad altri oggetti che di beneficio comune ad Esso con i Suoi popoli, abbiamo risoluto che l'universale del Granducato venga diviso in varie provincie, rappresentato da un corpo di persone e deputati liberamente eletti dalle provincie medesime con il voto di tutte le comunità comprese nelle provincie rispettivamente, così che la voce del pubblico [14r] e la volontà del Sovrano concordino le più utili risoluzioni per formare il più sano e giusto governo senza che l'una possa esser valida contradicente all'altra, ma ambedue si contengano nei limiti che vengono prescritti dalla seguente Costituzione.

[15r]

Costituzione

[16r]

Costituzione

14. Primieramente non potrà variarsi in modo alcuno l'ordine di successione alla sovranità del Granducato devoluta alla Nostra discendenza secondo che attualmente si trova stabilito.

15. Tutti i successori al Trono di Toscana dovranno ratificare intieramente il presente atto alla presenza del corpo rappresentante lo Stato e giurare l'osservanza della presente Costituzione o legge fondamentale, con quanto sia relativo e connesso alla medesima, prima di potere essere riconosciuti come sovrani.

16. L'autorità sovrana riceve il più giusto titolo della sua legittimità dalli [16v] benefizi che procura alli Stati confidatili e dalla giusta soddisfazione dei sudditi, che hanno diritto ad un buon governo, e perciò i limiti dell'autorità medesima devono essere determinati dalli oggetti principali che abbracciano la sicurezza universale, la costanza nelle massime fondamentali e la tranquillità dei popoli nel pacifico godimento delli loro beni, industria e nell'onesto esercizio della libertà e facoltà delli individui rispettivi.

17. Così per determinare l'autorità del Sovrano in Toscana adeguatamente alla qualità e circostanze del paese non meno che all'indole nazionale intendiamo di prescriberne i limiti nelli principali [17r] oggetti mediante le seguenti disposizioni, in tutte le quali non potrà agire né fare il Sovrano innovazione veruna senza il consenso dei Stati e rappresentanti il pubblico e il voto dell'universale.

18. Non potrà farsi per qualunque titolo o motivo smembramento alcuno, alienazione, baratto o permuta di qualunque porzione dell'attual dominio di Toscana, né su quello o parte del

medesimo ammettere, ricevere o stipulare ipoteca o gravame di qualunque sorte, né per titolo di dote, appannaggio o stabilimento di principi della Casa; e fatto dovrà aversi per nullo, illecito ed invalido a tutti li effetti.

[17v] 19. Non potrà alterarsi in modo alcuno il presente stato di neutralità né dichiarare o far la guerra con alcuna potenza e così neppure prendere parte, interesse, o favore tanto direttamente che indirettamente nelle ostilità o nelle guerre altrui, come parimente trattare né concludere alleanze, soccorsi attivi né passivi in denari, roba o truppe sotto verun titolo.

20 Parimente, sotto verun titolo non potranno fabbricarsi fortezze né accrescere quelle già esistenti, né accettare o far venire truppe forestiere ancorché a spese proprie del Sovrano e senza aggravio delle casse destinate a supplire alle spese dello Stato, come neppure potranno mandarsi [18r] fuori di Toscana truppe nazionali, né per motivo o pretesto alcuno aumentare, anche per breve tempo, il piede o numero delle truppe d'ogni sorte oltre al loro piede attuale.

21. Similmente non possa alterarsi il piede stabilito delle truppe civiche.

22. Non possano alterarsi i nuovi regolamenti veglianti delle comunità, luoghi pij et altri simili patrimonj comunitativi, e specialmente dove rilasciano alle comunità medesime la libera amministrazione delle loro entrate ed uscite e la facoltà di distribuire ed esigere le imposizioni comunitative indipendentemente da ogni altra autorità o approvazione, come pure dove aboliscono [18v] per sempre qualunque comandata di uomini o di bestie e le tasse in forma di testatico e simili, e dove per mezzo delli suddetti regolamenti o altri ordini successivi relativi alli medesimi viene stabilito l'attuale sistema vegliante circa alle strade regie ed a quelle comunitative, alla libera amministrazione e direzione dei fiumi negli interessati e alle alienazioni dei beni comunitativi.

23. Dovrà in simil modo restar invariabile in tutte le sue parti il sistema d'ampia libertà privilegiata introdotto nelle Maremme e provincia inferiore dello Stato di Siena e Volterra ed i privilegi ed esenzioni accordati ai [19r] territori di ... mediante i regolamenti comunitativi ed altre ordinazioni dirette a stabilirvi il sistema predetto.

24. Non si possa variare in parte alcuna, né per legge né di fatto, l'attual sistema della città e porto di Livorno, e specialmente dove concerne la franchigia del porto ed i privilegi accordati alle nazioni, le regole di sanità e la legge di neutralità.

25. Si conservi il vegliante metodo e forma dei giudizj tanto civili che criminali senza alterazione, e tanto nella capitale come nelle provincie, come pure il regolamento e compartimento dei governi provinciali e loro tribunali, che non potranno aumentarsi di [19v] numero né moltiplicare i loro impiegati di qualsivoglia carattere, rilasciando al Sovrano la facoltà di potere secondo i bisogni ed occorrenze diminuire e riformare i tribunali divenuti superflui o inutili, scemare li ministri, semplificare le loro leggi, tariffe, ma mai di aumentarli o crescerle.

26. E nelli giudizj civili non potrà intervenire l'autorità sovrana in qualunque maniera, ma dovrà unicamente procedersi a tenore delle leggi fuori che per la nomina dei giudici, l'invigilare alla loro condotta senza eccezzione alcuna, poiché riconosciamo che la grazia fatta in questa materia ad una parte [20r] sarebbe sempre gravosa all'altra.

27. Come pure nelle cause criminali e nel giudizio dei delitti e nella condanna dei rei non dovrà intervenire in modo alcuno l'autorità predetta, ma dovranno puramente e con sana e costante intelligenza osservarsi le leggi e secondo quelle ordinare i processi e pronunziare le sentenze senza allontanarsi dallo stile, tanto nel modo di procedere che di sentenziare, dove sia diretto a moderare le pene imposte o alleggerire i patimenti e li aggravj delle processure, poiché la sicurezza personale dei sudditi nelli Stati di Toscana non deve essere esposta in modo alcuno [20v] a verun atto di arbitrio ma protetta dall'autorità e soggetta unicamente alle leggi dirette a conservarla in beneficio universale mediante la punizione di chi l'offende con i delitti.

28. Intendiamo che sia generalmente abolita la pena di morte, in deroga a qualunque legge che la imponesse, come pure l'uso di qualunque specie di tortura ed ogni sorta di sevizie, tanto contro li accusati che contro i testimoni o complici, etc.

²{Dovranno restar fermi i regolamenti veglianti ~~in~~ nelle materie criminali ed i diversi ordini del ... emanati per abbreviare il corso alle cause e alle carcerazioni per il vitto dei carcerati, protocolli [21r] criminali, la legge per la prescrizione delle cause criminali, perchè non si possa mai procedere criminalmente contro veruno per la via economica e senza atti formali e senza pubblicità d'atti sotto verun titolo ed in verun caso, molto meno sentenziarlo o condannarlo senza sentire il reo e ammetterlo alle difese formalmente con la libertà di scegliersi un avvocato e difensore a suo modo.

Che non si potrà ritenere carcerati i rei fuori che per omicidj, furti etc., dovendoli rilasciare colla cauzione giuratoria o mallevatoria quando i delitti e le condanne non vanno alla pena dei lavori pubblici.

Che resti abolita ogni [21v] azione personale contro i debitori.

Che la pena di morte resti abolita come non giusta perchè li individui non avevano il diritto di trasferirlo nella società o governo.

Che in vece vi sarà la pena dei pubblici lavori e che per i delitti di semplici contrabbandi etc. non vi potranno mai essere che pene pecuniarie.}

29. Non potranno crearsi nuovi feudi o costituirne di più a quelli già esistenti nel territorio di Toscana, e tutti quelli che ricaderanno non si potranno più conferire in feudo.

30. {E come è stato da Noi considerato che le entrate di ogni Stato o sono destinate per il servizio dello [22r] Stato medesimo o per il mantenimento dello Stato medesimo e per suo patrimonio e che queste due specie di entrate e per conseguenza le uscite che vi corrispondono sono di natura tra di loro intieramente diversa; e che qualunque promiscuità tra di loro è un vero arbitrio ed ingiustizia; e che il Sovrano, che non è che un semplice amministratore delle rendite concesse dal pubblico per i bisogni dello Stato, non può spenderle in verun altro uso che in quello al quale sono stati destinati e per conseguenza è tenuto di rendere conto al pubblico della buona erogazione ed uso fatto delle medesime nel tempo che essendo padrone di quelle destinate per la sua propria persona non è tenuto a rendere conto alcuno dell'[22v]erogazione delle medesime fino a che si contiene nelli giusti limiti delle somme assegnategli ma che però è sempre tenuto, nelle une e nelle altre, di usare di tutte le economie possibili affine di poter alleggerire e diminuire le imposizioni dello Stato.} In conseguenza di queste vedute abbiamo fatto fare una nota che distingue le entrate ed assegnamenti attuali che appartengono alle rendite dello Stato da quelle destinate al mantenimento e persona del Sovrano sotto il titolo rispettivamente di "Conto regio" e "Conto della Corona", così la rendiamo palese al pubblico in pié del presente, classata nei titoli che la costituiscono, per [23r] dimostrare i capi delle rendite e li articoli di servizio e di erogazione a cui i rispettivi assegnamenti sono dedicati, assicurando il medesimo pubblico di tutta la Nostra paterna premura, di cui altre volte ne abbiamo date delle riprove, di restringere per quanto sia possibile le spese affine di potere in conseguenza diminuire le imposizioni.

31. In ordine alla suddetta nota e classazione non potranno mai variarsi li titoli delle medesime né accrescersi sotto verun titolo il conto delle entrate personali o siano regie, né caricarsene o voltarsene sotto verun titolo qualunque spesa sul titolo e nota di quelle dello Stato o sia della Corona, salvo sempre al [23v] Sovrano la più ampia facoltà per diminuire le spese ed i titoli, mai aumentarsi l'importare delle pensioni gravate sul conto regio o sia dello Stato dal piede presente, né a quelle che venissero a vacare concedersi ad altri fuori che dentro la somma di ..., poiché dichiariamo che l'importare delle pensioni suddette ci affligge ed è veramente gravoso ma lo abbiamo riguardato come inevitabile nei molti casi delle riforme che nella total mutazione del sistema del governo in questi anni sono state fatte, le quali hanno necessitato queste pensioni per non rovinare molte persone e famiglie impiegate degne di tale soccorso.

[24r] 32. Con la norma della suddetta nota che ogn'anno sarà pubblicata e secondo la sua classazione dovrà ogni anno rendersi conto dal Sovrano al corpo delli Stati del percepito e dello speso e dell'erogazione e titoli delle medesime, come dell'avanzato o dell'arretrato, e ciò mediante

² Il testo fra {} è scritto nella colonna di sinistra.

tutte le notizie, informazioni, discarichi, schiarimenti e giustificazioni che il corpo predetto richiedesse all'effetto di potere risolvere se l'amministrazione ~~tenuta~~ economica dello Stato sia soddisfacente al corpo che lo rappresenterà oppure promuovere quelle ulteriori istanze e deliberazioni che giudicasse opportune ad un miglior impiego delle rendite pubbliche. { N.B.: Se devino dare un saldo }.

[24v] 33. Non potranno promiscuarsi le rendite e spese delle suddette due distinzioni o conti, anzi dovrà sempre rendersene conto separatamente ed in forma di confronto tra i titoli d'assegnamenti ed i titoli di erogazione.

34. Ma non sarà soggetta a tale rendimento di conto la nota delle rendite e spese della Corona quando per supplire intieramente alli articoli di Suo carico non sarà stato in alcuna porzione fatto uso del denaro o assegnamento di pertinenza del conto regio o sia dello Stato, giacché in questo caso dovrà rendersi conto dal Sovrano alli Stati dei motivi per i quali li assegnamenti stabiliti [25r] nel conto non hanno servito.

35. Non potrà farsi alienazione del patrimonio della Corona e neanche di quello regio né in tutto né in parte senza equivalente reinvestimento in fondi cauti e sicuri, salvo da questa disposizione il continuare l'allivellazione e vendita dei beni stabili non destinati al servizio ed uso della Corte, poiché in questa parte vogliamo che la detta allivellazione ed alienazione dei beni stabili si compisca sul piede e norma già intrapresa, essendo stata nostra principal intenzione in tal operazione il promuovere la prosperità della campagna mediante lo stabilimento di famiglie rurali liberi dalla dipendenza [25v] colonica opposta all'avanzamento dell'industria e della popolazione.

36. Dovrà conservarsi sul piede attuale secondo che viene regolato dalla vegliante legislazione il sistema delle imposizioni e gravezze pubbliche di conto regio e la percezione delle medesime senza alterare la sostanza né la forma o esazione, e quelle esistenti non si potranno aumentare né imporne delle nuove né di fatto esigerle sotto qualunque titolo ed in qualunque modo ancorché straordinariamente e per una sola volta o per qualche particolare urgenza. Sarà bensì in libertà del Sovrano e Suo principal dovere di procurare ogni possibile economia per [26r] diminuire le spese di percezioni, semplificarne le amministrazioni e di diminuirne o abolire in tutto o in parte quelle imposizioni, dogane o gabelle che credesse potere abolire.

37. Dichiariamo specialmente che neppure per rimborso di spese fatte in opere di servizio pubblico o beneficio universale, sì dello Stato intiero come di alcun luogo di esso, possa mai farsi o esigersi alcuna nuova imposizione, tassa o contribuzione o aumento delle veglianti.

38. Non sarà lecito in modo alcuno il vendere, dare in appalto effettivo o misto l'esazione delle gabelle, tasse o imposizioni regie dedicati alli bisogni dello [26v] Stato, né sotto nome di affitti, locazioni o altro di simil condizione, né a finanziari, impresarij, tanto personalmente che rappresentanti da compagnie o società di simil natura, salvo sempre il disposto delli regolamenti comunitativi e loro dipendenze, che non devono aversi per violati mai in tutto quanto viene stabilito e regolato in tutto il presente atto.

Come pure non sarà lecito il costituire o creare alcuna privativa perpetua, né sopra qualunque ed anche nuovo ramo o articolo di commercio o di qualunque manifattura concedere privilegio alcuno esclusivo, nemmeno a beneficio e profitto del regio [27r] pubblico erario, poiché per principio fondamentale deve esser conservata illesa la piena libertà di ogni lecita industria nelle negoziazioni mercantili di ogni specie e di ogni classe intese nella loro maggior estensione sopra tutto ciò che possano comprendere o abbracciare.

39. E parimente non potrà limitarsi, restringersi o sottoporsi a qualunque nuova dipendenza, o vincolo o ispezione del Governo l'attual libertà nelle negoziazioni, estrazioni e manipolazioni dei generi annonarj già compresi nella giurisdizione dei soppressi tribunali di Grascia ed Abbondanza con qualunque titolo e per [27v] qualunque occasione.

{Non potrà il Sovrano creare debiti pubblici di veruna sorte, luoghi di Monte, cedole, etc. o altre simili sotto qualunque pretesto o titolo.

Non potrà similmente imporre nuovi legami, vincoli, gabelle alle porte delle città sotto verun titolo, né stabilire nuove dogane o gabelle o limitare in qualunque maniera la libertà concessa per la

circolazione nell'interno del Granducato senza dogane, estrazioni di bestiami. Potrà bensì diminuire le dogane stabilite, fermarvi le gabelle e i diritti sopra quei generi che crederà convenienti.

[28r] Non potranno mai sotto verun titolo comminciarsi dal Sovrano lavori di imprese di strade grandiose e nuove, canali ed altre imprese dispendiose, senza aver avuto prima il consenso delli Stati.

Il Sovrano sarà obbligato ad ascoltare tutte le rappresentanze ed istanze che gli faranno li deputati delli Stati o in voce o in scritto, o a nome delle provincie, comunità, etc., o per proporre provvedimenti, dolersi di abusi, imposizioni, leggi, etc. Dovrà ascoltarli con benignità e dare prontamente risposta e sfogo in carta alle loro istanze.}

40. Mediante le sopraesprese disposizioni relative alli articoli principali quivi [28v] indicati intendiamo di aver limitato l'esercizio dell'autorità sovrana al consenso e voto del corpo rappresentante l'universale dello Stato, senza del quale non potrà avere luogo veruna ordinazione direttamente o indirettamente contraria alle disposizioni predette; e fatta sia nulla ed invalida, benché pubblicata con ordini rescritti ed editto del Sovrano, né sia lecito a veruno il darli esecuzione, ma ottenuto il suddetto consenso per mezzo del voto predetto, ogni risoluzione avrà la sua piena e legittima validità nel carattere di volontà universale e concorde fra il Sovrano ed i sudditi, la quale dovrà [29r] essere espressa nelli editti medesimi perché siano obbligatorij in queste materie.

41. Come prerogative ed oggetti di libera autorità sovrana sieno e per tali si abbiano i seguenti relativamente alli quali, intesi in sano senso e senza vulnerazione delle limitazioni sopraindicate, ogni ordinazione del Sovrano autenticamente palesata sarà legittima e dovrà avere esecuzione senza esame e bisogno di altro consenso o voto, cioè:

42. il supremo comando delle armi;

43. l'elezione delli uffizj militari secondo i regolamenti sopracitati;

44. l'elezione delli giudici, tanto per i tribunali civili che criminali e di tutti gli [29v] altri ministri ed inservienti alli tribunali medesimi;

45. l'elezione di tutti i ministri nei dipartimenti supremi di Stato, Giustizia, Milizia e Finanze e di tutti li altri impiegati ed inservienti nelli dipartimenti medesimi o da essi dipendenti e tanto residenti in Toscana come nelle corti estere o nelli porti di mare;

46. parimente, l'elezione di tutti i capi d'uffizio, direttori o amministratori delle aziende regie o della Corona con tutti li impiegati loro subalterni o inservienti, salvo sempre quanto appartiene alle comunità secondo i regolamenti comunitativi [30r] ed altri ordini emanati in aumento o interpretazione dei medesimi;

47. la grazia dalle punizioni, che è la più grata prerogativa della sovranità, viene sempre riservata alla libera volontà del Granduca e perciò da qualunque sentenza condannatoria per qualunque delitto potrà assolvere totalmente o graziare parzialmente da qualunque pena imposta mediante l'autentica manifestazione della Sua volontà, la quale dovrà sempre avere piena esecuzione;

48. la nomina a tutti li arcivescovadi e vescovadi dello Stato, come pure la collazione di tutti i benefizj di padronato [30v] regio o spettanti al patrimonio della Corona con l'esercizio di tutti i diritti che sono della natura di tali azioni; così anche tutto ciò che possa cadere ed intendersi sotto nome di giurisdizione o diritto regio per la conservazione delle sue prerogative ed autorità contro ogni pretensione o fatto di potestà ecclesiastica come secolare, ogni diritto ed autorità di governare e regolare le università di studio e le accademie di scienze destinate all'istruzione pubblica; parimente la libera collazione delli gradi onorifici di nobiltà e cittadinanza, non solo [31r] devoluta per prove secondo le leggi veglianti come anche per pura concessione sovrana;

49. il libero esercizio di tutti i diritti, autorità e godimenti del Gran Maestro dell'ordine di S. Stefano secondo che dallo statuto e dalle provvisioni e riforme posteriori ne viene investito ed a tenore delli regolamenti fatti per il governo del patrimonio dell'ordine medesimo, tanto nell'economico quanto nel giurisdizionale;

{la facoltà di diminuire liberamente i tribunali e dipartimenti sì provinciali che altri che crederà inutili;

il semplificare le amministrazioni di [31v] finanze e tutte e sue parti;

la facoltà di abolire dogane, gabelle su certi generi e imposizioni, accordare esenzioni particolari di gravezze a quei territorj che per circostanze particolari avessero bisogno etc. purché tutte queste grazie non ridondino in aggravio d'altre o permutazioni di titoli di imposizioni, nei quali come si è detto sopra non potrà far nulla;

la facoltà di diminuire il militare presentemente esistente, le fortezze, rendere ed alienare in parte o in tutto};

[32r] 50. e generalmente tutte le facoltà di provvedere, regolare, moderare o determinare in tutte le materie suddette di prerogativa sovrana secondo i principi di un buon governo, da intendersi sempre a termini di tutto ciò che potesse aver luogo senza ledere la sostanza né la forma delle materie limitate a risolversi e governarsi con il voto del corpo rappresentante lo Stato.

51. Passando quindi a costituire e creare il corpo della pubblica rappresentanza nell'universale del Granducato come lo abbiamo indicato di sopra, con tutte le prerogative, autorità, potestà ed [32v] attività opportune a farne le funzioni ed adempire lo scopo della sua istituzione, intendiamo di prevalerci delle Nostre legittime facoltà e specialmente di soddisfare alla Nostra persuasione dalla quale siamo convinti che in un buon governo il Sovrano non può avere migliore consiglio di quello che nasce dal voto del pubblico, né pienamente giusto può essere un Governo senza che la libera volontà dei sudditi intervenga palesemente a chiedere, proporre ed ottenere ciò che gli giovi, ed a rigettare e riprovare ciò che gli nuocesse. E siccome tutte le persone che compongono lo Stato [33r] non possono intervenire a dare il loro voto, si è stabilito che tutto lo Stato diviso in provincie, come si dirà in appresso, formi un'assemblea di deputati generali delli stati, formati di un deputato di ogni provincia; che in ogni provincia si formino delle assemblee provinciali composte dei deputati di tutte le comunità che formano quella provincia; ed in ogni comunità si formino le adunanze comunitative affinché per quel mezzo i deputati comunitativi venghino ad avere il voto delle loro comunità, i provinciali quello di tutte le comunità della provincia ed i Stati [33v] generali quelli di tutto lo Stato o sia di tutte le comunità componenti il medesimo.

52. Formato dunque questo corpo determiniamo che il predetto contenga ed abbia, come per il presente atto intendiamo di conferirgli ed in quanto occorra restituirgli, quanta autorità, facoltà, ragione o diritto naturale o legale possa aversi o presumersi in tutti li ordini, ceti e gradi di persone di qualunque stato e condizione facienti la somma di tutti i sudditi del Granducato che sono e per i tempi saranno governati sotto le condizioni della presente Costituzione.

[34r] 53. In questo carattere riguardiamo adesso il corpo predetto e determiniamo i limiti all'esercizio delle sue facoltà come appresso.

54. Non potrà conoscere né votare in tutte le ~~su~~ materie riservate alla libera autorità del Sovrano secondo la determinazione e limitazione fatta di sopra, ma occorrendo potrà e dovrà supplicare e rappresentare i danni che in qualche caso potessero soprastare o essere stati inferiti all'universale o a qualche parte dello Stato e suoi sudditi con li ordini dati dal Sovrano o male eseguiti anche in quelle materie [34v] puramente riservate alla Sua autorità.

55. In tutte le materie, poi, che vengono indicate di sopra come articoli fondamentali da non potersi alterare validamente senza il consenso o voto del corpo predetto dovranno i suoi componenti applicarsi seriamente ed imparzialmente per formare voti degni della soddisfazione pubblica e di quella fede che dovranno alle loro elezioni, considerando che i medesimi sono eletti con piena fiducia dalle loro provincie e comunità per difendere i loro diritti, procurare i loro vantaggi ed impedire tutti i danni [35r] ed aggravj che li potessero venir inferiti, e dal Sovrano per servirli di consiglieri, suggerirli le cose necessarie e vedute per l'unico scopo di ogni buon governo, cioè la felicità ed il vantaggio dei sudditi e dei loro concittadini.

56. E sarà principal dovere dei componenti il corpo predetto il proporre o domandare al Sovrano, con quell'unica veduta di bene pubblico e quella giusta franchezza, libertà ed amore per il

bene della patria che conviene ad ogni buon cittadino, l'emanazione di nuove buone leggi o la riforma, abolizione o correzione e modificazione [35v] delle veglianti o della forma della loro amministrazione ed esenzione in tutto o in quelle parti che fossero nocive, dannose o non utili allo Stato o a qualche parte di esso, tanto nelle materie giudicarie che in quelle di finanze, sicuri che la loro onorata libertà, premura e franchezza senza riguardi personali per l'adempimento dei doveri della loro carica e delli incarichi avuti dalle provincie servirà per farli un merito particolare e distinguere da S.A.R.

57. Parimente l'esaminare e conoscere se tali o simili variazioni di legislazione o [36r] amministrazione che verranno esposte per parte del Sovrano alla consultazione e voto del corpo suddetto convengano al fine con quel vero bene pubblico cui saranno dirette e votare consecutivamente per l'approvazione, moderazione o negazione.

58. L'esaminare i conti dell'erario pubblico e riconoscere la percezione delle entrate e l'erogazione di esse nelle spese, lo stato del debito pubblico e tutto ciò in somma che si comprende nei termini di amministrazione o azienda economica dello Stato, con tutta la facoltà e diritto di [36v] chiedere notizie, schiarimenti, dettagli o discarico di qualunque regolare e giusto dell'amministrazione accaduta nell'annata al Dipartimento regio delle finanze, dal quale non potrà negarsi alcuna simile richiesta al corpo predetto, con proporre tutte quelle moderazioni, correzioni, economie che crederanno vantaggiose.

59. Anche il proporre al Sovrano le pensioni di ricompensa o sussidio alli benemeriti nel servizio delli impieghi pubblici ed il dare l'approvazione o dissenso a quelle che venissero per parte del Sovrano esposte al voto del corpo deve [37r] essere un oggetto di ponderazione e di risoluzione discendente dal vero zelo che deve guidare tutte le pubbliche risoluzioni.

60. Una simil premura ed uno zelo uguale devono animare il corpo rappresentante per riparare alle deviazioni del commercio che insorgessero o che prudentemente fossero da temersi, sempre che con l'opera del Governo e con le sue disposizioni fosse da provvedersi.

61. Agli errori ed agli abusi che il tempo induce nella amministrazione della giustizia come dell'[37v] economia pubblica deve il corpo predetto aver cura che mediante le di lui deliberazioni venga rimediato, eccitando la potestà sovrana ad unirsi nelle risoluzioni più efficaci per liberare i sudditi dalli gravi disordini che ne nascono a danno di tutti quando l'errore o l'abuso diventa costume.

62. I deputati dovranno riguardare come un punto essenziale del corpo rappresentante l'illuminare il Sovrano col più saldo coraggio quando nei rispettivi casi fosse stato fatto o tentato contro l'interesse pubblico o [38r] contro la sicurezza e quiete dei popoli, poiché tali atti di zelo sono la testimonianza del più affettuoso omaggio che i sudditi possono rendere alla sovranità, così che a questo importante oggetto non si opponga né alcuna privata passione né quel timido, inopportuno silenzio che offende la volontà suprema ostentando di rispettarla.

63. E generalmente contemplando tutto ciò che il bene dello Stato richieda secondo le contingenze non si dovrà mai avere per escluso dai [38v] limiti delle facoltà delle quali abbiamo investito il complesso dei sudditi nel corpo predetto, oggetto alcuno influente nella pratica di un Governo giusto, imparziale e giovevole a tutti li onesti godimenti nella società e tutte quelle istanze che in qualunque materia crederanno di dover fare o per vantaggio di tutto lo Stato, provincia o qualche comunità del medesimo o per correggere qualche abuso etc.

64. Animato così il suddetto corpo di rappresentanza delle qualità e facoltà sopra attribuitegli, [39r] intendiamo di prescrivere la sua forma e regolarne le funzioni mediante le seguenti osservazioni.

[41r]

Ordinazioni

[42r]

Ordinazioni

Sta bene, ma dovendo fare queste ordinazioni separate dall'antecedente va disteso questo paragrafo in altra maniera, a guisa d'esordio.

La divisione delle comunità sta bene, fuori che di quelle di Maremma, giacché le medesime sono divise in cancellerie.

65. Primieramente, a comodo della situazione e condizione diversa dei luoghi compresi nel Granducato e dei loro varj interessi, bisogni e relazioni, tutto quanto il dominio delli Stati di Toscana si distingua e si suddivida nelle seguenti separate provincie unicamente a tutti gli effetti voluti e contemplati dal presente atto, senza che si intenda fatta la minima alterazione o variazione a tutte le altre distinzioni e divisioni di giurisdizione o di pertinenza, come neppure alle [42v] unioni, aggregazioni, o altra qualunque circoscrizione di territorio ad altri effetti già destinata dalle leggi e regolamenti attualmente veglianti.

1. Capo della provincia di Firenze
La città di Firenze

Comunità di Firenze
Fiesole
Prato
San Casciano
Pontassieve
Carmignano
Lastra
Montelupo
Galluzzo
Sesto
Campi
Bagno a Ripoli
Montespertoli
Rignano
Castellina e Torri

[43r]

2. Capo della provincia superiore senese
La città di Siena

Città di Siena
comunita di Chiusi
Pienza
Montalcino
del terzo della Masse di Città
terzo della Masse di S. Martino
Casole

Radicondoli
Chiusdino
Buonconvento
S. Giovanni d'Asso
Castiglion d'Orcia
Radicofani
Abbadia S. Salvatore
S. Casciano de' Bagni
Sarteano
Asciano
Trequanda
Asinalunga
Torrita
Rapolano
Castelnuovo Berardenga
Sovicille
Monteriggioni

[43v]

S. Quirico
Montieri
Piancastagnajo
Monticiano
Murlo
d'Elci

3. Capo della provincia pisana
La città di Pisa

Comunità di Pisa
Bagni di S. Giuliano
Cascina
Vicopisano
Pontadera
Ponsacco
Lari
Rosignano
Fauglia
Chianni
Lorenzana
Castellina
Orciano
Peccioli
Lajatico
Palaja

[44r]

Bientina
Campiglia
Sassetta
Casale
Guardistallo
Montescudaio

Gherardesca
Bibbona
Monte Castelli

4. Capo della provincia di Pistoja
La città di Pistoja

Comunità di Pistoja
della Cortina della Porta Carratica
Cortina della Porta S. Marco
Cortina della Porta Lucchese
Cortina della Porta al Borgo
Potesteria di Seravalle
Potesteria di Tizzana
Potesteria del Montale
Montagna di Pistoja

5. Capo della provincia di Arezzo
La città di Arezzo

Comunità di Arezzo
[44v]
Cortona
Montepulciano
Castiglion Fiorentino
Lucignano
Fojano
Monte San Savino
Civitella
Castelfocognano
Subbiano
Marciano

6. Capo della provincia di Volterra
La città di Volterra

Comunità di Volterra
Pomarance
Monte Catini di Val di Cecina
Castelnuovo di Val di Cecina
Monteverdi

7. Capo della provincia di Pescia
La città di Pescia

Comunità di Pescia
Buggiano
Monte Carlo
[45r]
Monte Catini
Monsulmano e Monte Vetturini

Massa e Cozzile
Vellano
Uzzano
Barga

8. Capo della provincia di Colle
La città di Colle

Comunità di Colle
S. Gemignano
Castelfiorentino
Certaldo
Poggibonsi
Barberin di Val d'Elsa

9. Capo della provincia di Samminiato
La città di Samminiato

Comunità di Samminiato
Empoli
Fucecchio
Castelfranco di Sotto
Santa Croce
Montajone
Cerreto

[45v]

S. Maria in Monte
Montopoli
Monte Calvoli

10. Capo della provincia di S. Sepolcro
La città di San Sepolcro

Comunità di San Sepolcro
Anghiari
Monterchi
Caprese
Pieve San Stefano
Chiusi nel Casentino
Badia Tedalda
Sestino
Verghereto

11. Capo della provincia di Pontremoli
La città di Pontremoli

Comunità di Pontremoli
Fivizzano
Bagnone
Terrarossa
Albiano

Groppoli
Calice

[46r]

12. Capo della provincia inferiore senese
La città di Grosseto

Comunità di Grosseto
Massa Marittima

ed inoltre tutte le giurisdicenze regie e feudali, ciascuna come comprensiva delle comunità e Comuni del suo territorio che non hanno per anche ricevuta una forma di corpo comunitativo distinto tra di loro.

13. Capo della provincia di S. Giovanni in Val d'Arno di Sopra
La terra di San Giovanni

Comunità di San Giovanni
Montevarchi
Figline
Greve
Reggello
Castelfranco di Sopra
Terranuova
Bucine e Val d'Ambra

[46v]

Laterina
Radda
Gajole
Castellina
cinque comunità distrettuali di Val d'Ambra
due comunità distrettuali di Laterina
Pian di Castiglione Ubertini

14. Capo della provincia di Scarperia
La terra di Scarperia

Comunità di Scarperia
Borgo S. Lorenzo
Barberino di Mugello
S. Piero a Sieve
Vicchio
Dicomano
S. Godenzo

15. Capo della provincia di Poppi
La terra di Poppi

Comunità di Poppi
Bibbiena
Pratovecchio

[47r]

Castel S. Niccolò

Londa
Monte Mignajo
Stia
Chitignano
Raggiolo
Ortignano

16. Capo della provincia di Marradi
La terra di Marradi

Comunità di Marradi
Firenzuola
Modigliana
Tredozio
Palazzuolo

17. Capo della provincia della Rocca S. Casciano
La terra della Rocca S. Casciano

Comunità della Rocca San Casciano
Dovadola
Bagno
Galeata
Portico
Premilcore

[47v]

Sorbano
Terra del Sole

18. Capo della provincia di Pietrasanta
La terra di Pietrasanta

Comunità di Pietrasanta
Seravezza
Stazzema

Corpi separati dalle provincie

19. Comunità di Livorno
Portoferraio

[48r] Sta bene.

66. Il suddetto corpo di rappresentanza universale dello Stato sarà formato di membri a tale effetto eletti dalle provincie mediante il voto delle comunità rispettivamente [48r] comprese nelle provincie medesime come vengono distinte sopra.

Sta bene.

67. Ciascuna delle suddette comunità pertanto dovrà d'anno in anno anticipatamente eleggere, con partito del

[48v] Qui andrebbe aggiunto se debbino esser vinti per soli due terzi o per maggioranza di voti.

Parimente andrebbe provveduto il caso che potesse essere estratto un luogo pio, una cappella, etc. o qualcheduno che non potesse risedere.

Finalmente andrebbe dichiarato che nelle adunanze per l'elezione del deputato i giudicanti non vi debbino intervenire.

[49v] Invece d'una penale pecuniaria per chi rifiuta l'ufficio d'oratore comunitativo andrebbe fissato, perché non nominassero sempre soggetti che non accettassero per avere le 100 lire, che chiunque non accettasse senza un giusto motivo fosse inabilitato a tutti li onori comunitativi, suoi impieghi, etc.

Consiglio generale, un oratore per intervenire a formare il corpo della rispettiva provincia sotto nome di adunanza provinciale, ed in quello così eletto rimettere e confidare il voto per l'elezione d'un Rappresentante provinciale rispettivamente da mandarsi a suo tempo a formare l'Assemblea generale dello Stato.

68. Come viene disposto per altri uffizj comunitativi dai nuovi [48v] regolamenti anche all'uffizio di oratore di ciascuna comunità prima di fare l'elezione dovrà essere stanziato per partito del Consiglio generale un discreto e conveniente onorario sufficiente a gratificarlo dell'incomodo ed indennizzarlo delle spese di viaggi e soggiorno nella città o terra capo di provincia dove dovrà portarsi all'adunanza, da pagarseli per altro solamente quando abbia compito l'uffizio suo e resone conto alla sua comunità. Ma doppo tale fissazione d'onorario non sarà lecito agli oratori il domandare né alle [49r] comunità e loro Consigli generali o magistrature de' rappresentanti l'accordare o stanziare aumento o sussidio alcuno, neppure con titolo d'indennità o altro titolo, somma alcuna oltre all'onorario stanziato come sopra.

Per la crezione delli suddetti oratori comunitativi dovranno in ciascuna comunità estrarsi quattro polizze dalla borsa destinata per le tratte de' rispettivi magistrati di rappresentanti delle comunità istesse ed i nomi di quelli così estratti partitarsi dal Consiglio generale e rinnovarsi l'estrazioni [49v] ed i partiti sino che alcuno delli estratti venga vinto per il partito suddetto, senza distinzione o eccezzione di persona secolare o ecclesiastica purché sia capace secondo gli ordini comunitativi di risedere personalmente nel magistrato di priori rappresentanti la rispettiva comunità.

69. L'uffizio d'Oratore Comunitativo non si potrà rifiutare altro che col pagamento di lire cento a beneficio della comunità e non sarà lecito farlo esercitare per mezzo di altri. A cautela, e per prevenire li accidenti che potrebbero [50r] portare dilazioni e ritardi,

L'esenzione che gli si accorda di qualunque esecuzione personale per debiti andrebbe levata [50r] perché per i debiti privati è un'ingiustizia e poi avvilirebbe l'impiego; andrebbe detto che si avrà riguardo per li oratori che si saranno distinti dandoli qualche distinzione onorifica etc.

[50v] Non dovranno essere eccettuati all'inabilitazione ad essere deputati oratori li impiegati nella truppa civica. Il resto sta bene.

N.B.: dopo quest'articolo ne andrebbe messo un altro che descriva le intenzioni con cui sono stabiliti questi oratori, lo spirito che devono avere nella esecuzione del loro impiego per eccitare l'emulazione e fargli sentire quanto è onorifico e quanto, lasciato da parte ogni secondo fine, debbano avere in vista con zelo il vantaggio e ben essere della comunità rispettiva.

[51r] Va aggiunto in fine di quest'articolo: «ed avendo in veduta tutti quelli oggetti che possono essere di vantaggio dello Stato o della sua provincia o della comunità medesima».

si dovranno anche trarre ed eleggere ~~****~~ rispetti quanti sembrano opportuni alli rispettivi Consigli generali delle comunità e poi procedere alla notificazione o avviso ed alle ulteriori tratte ed elezioni, secondo la forma prescritta dai nuovi regolamenti comunitativi per la creazione di altri simili uffizj in caso di rifiuti.

E chi fosse stato una volta oratore alle adunanze suddette non potrà per il corso dell'annata di suo uffizio essere astretto ad accettare li uffizj comunitativi [50v] o pagarne il rifiuto, ma potrà bensì rifiutarli senza pagamento e sarà esente da ogni esecuzione personale, tanto per debiti privati quanto per debiti pubblici, comunitativi, regj o fiscali.

70. Non potranno essere elette all'uffizio di oratore persone di qualsivoglia grado, stato o condizione che in qualunque forma fossero impiegate con stipendio o altro assegnamento in qualunque dipartimento di servizio regio, o con qualunque carattere o titolo al servizio dei tribunali di giustizia, come neppure quelli che godessero pensioni dell'erario regio o della [51r] Corona, escludendo da questa proibizione quelli che fossero arruolati o stipendiati nelle compagnie o corpi di truppa meramente civica, e dichiarando che non si debbano avere per compresi nella proibizione predetta quelli che fossero impiegati o stipendiati in uffizj di servizio della comunità o dei luoghi pij comunitativi dipendenti dal Governo delle magistrature delle comunità medesime o a quelle subordinate per rendimento di conto.

73. In una o più volte successivamente all'elezione dell'oratore dovrà ciascuna comunità, sempre con partito del suo Consiglio generale, dare al suo oratore tutte [51v] le commissioni che vorrà fare presenti alla rispettiva sua adunanza provinciale estendendosi secondo le occorrenze a tutte le materie ed oggetti che dalla sopra espressa Costituzione vengano compresi nelle facoltà del voto pubblico.

74. Tali commissioni dovranno darsi in scritto e vinte per i partito del Consiglio generale che le abbia ammesse.

75. Ed all'effetto che il pubblico possa profittare dei lumi e dello zelo di quelle private persone che non avessero attualmente luogo nel Consiglio generale comunitativo all'occasione delli partiti suddetti, vogliamo che a qualunque comunista di qualsivoglia stato, [52r] grado o condizione sia lecito il produrre le sue proposizioni, rimostranze o progetti per vantaggio pubblico, tanto rispetto alla sua comunità quanto relativamente ad altre o all'universale dello Stato.

[52r] Anderebbe dichiarato cosa si debba fare nel caso che qualche proposizione fatta da un particolare non fosse vinta né approvata dal magistrato comunitativo, se nonostante se ne debba dare ricordo o commissione al deputato o no.

76. Tali istanze, proposizioni o progetti non potranno parimente farsi altro che in scritto, e dovranno leggersi in pubblico nel Consiglio generale e poi dal medesimo partitarsi secondo li ordini per i partiti comunitativi; e quando ricevano l'approvazione in tutto o in parte col partito dovranno darsi in commissione all'oratore [52v] per presentarsi all'adunanza provinciale come oggetti del voto comunitativo e tenerne intiero registro al solito libro di partiti o deliberazioni delle comunità.

[52v] Va aggiunto che va pubblicato in tempo il giorno che principieranno le adunanze comunitative perché tutti possino mettersi in ordine a trovarvisi e fare quelle proposizioni che crederanno.

77. Ed acciò tutti possano godere della soddisfazione di intendere ciò che nelle suddette importanti sessioni comunitative verrà trattato e deliberato, vogliamo che in tali occasioni la sessione del Consiglio generale si tenga in luogo ampio e comodo all'accesso del popolo, per il quale effetto dove i luoghi soliti delle residenze comunitative non fossero capaci sia lecito prevalersi dei palazzi pretorj o delle fabbriche [53r] di luoghi pij comunitativi o delle chiese a dichiarazione e giudizio del Gonfaloniere o di chi in suo luogo presederà al Consiglio generale predetto.

78. Dentro al dì ... del mese di giugno d'ogn'anno dovranno li oratori comunitativi presentarsi nelle città o terre indicate sopra come capi delle rispettive provincie formate delle sopra indicate loro comunità.

79. Le adunanze provinciali si terranno nelle predette città o terre e dureranno dal dì ... a tutto il dì ... del mese di giugno d'ogni anno, ed il Gonfaloniere *pro tempore* della rispettiva comunità [53v]

[53v] Va detto che se il Gonfaloniere della comunità ove si terranno le adunanze provinciali sarà stato anche eletto deputato della comunità non dovrà farlo ma i deputati delle comunità dovranno eleggerne un altro.

Va aggiunto un articolo che spieghi meglio l'intenzione avuta nello stabilire le adunanze provinciali e lo spirito con cui vi debbono operare i deputati.

N.B.: nelle adunanze comunitative va detto espressamente che li atti e partiti si rogheranno dai Cancellieri comunitativi nelle forme solite.

[54v] Va spiegato meglio quali sono li impiegati che dovranno essere esclusi come si dice in quel che riguarda le adunanze comunitative.

[55r] Va aggiunto che siccome è molto importante, utile e vantaggioso che il pubblico sia informato di quel che si tratta in queste adunanze che devono molto importargli, così etc.

del luogo destinato come capo della provincia sarà anche sempre il presidente alle adunanze provinciali.

80. Tale presidente, se non sia stato eletto anche oratore, non avrà voto ma presederà a tutti e dovrà invigilare ed operare con ogni opportuna autorità acciò nelle adunanze si proceda esattamente secondo i presenti ordini; ed essendo stato eletto oratore di qualche comunità compresa nella provincia dovrà insieme farne tutte le funzioni e render voto come gli appartiene.

81. Dovranno tenersi tutte in [54r] pubblico le adunanze provinciali con libero accesso di qualunque persona di qualsivoglia stato, grado o condizione e tutte le commissioni che vi porteranno li oratori dovranno essere in scritto ed autenticate dal rispettivo Cancelliere comunitativo in forma di copia di uno, o più partiti fatti dalle comunità che le avranno spedite.

82. Nelle adunanze suddette parimente sarà lecito a chiunque ancorché non componente l'adunanza il promuovere, rappresentare e proporre ciò che giudicasse opportuno a beneficio della [54v] provincia o dell'universale a similitudine di quanto è stato detto sopra delle comunità.

83. Dipenderà dall'autorità del presidente l'eleggere anno per anno un cancelliere dell'adunanza e per tale ufficio potrà anche prevalersi del Cancelliere comunitativo del luogo o di altro notaro idoneo a ricevere li atti dell'adunanza e rogarsene, come a raccogliere, registrare e pubblicarne i partiti, esclusi però i ministri in qualunque forma e con qualunque titolo impiegati nei tribunali di giustizia dei luoghi predetti [55r] o di altri luoghi tanto della provincia che di fuori.

84. Parimente a dichiarazione del presidente dovrà determinarsi il luogo delle adunanze che sia comodo alla funzione e perciò gli sarà lecito prevalersi delle fabbriche della comunità o luoghi pij comunitativi come anco dei palazzi pretorj

o, in difetto di sufficienti comodi ed ampiezza, potrà destinare alle adunanze qualche chiesa senza che possa venirli impedito da chiunque.

85. Il presidente avrà riguardo che le adunanze si facciano in ore comode a chi deve [55v] intervenire e vi si pratici la dovuta decenza avvertendo tutti i votanti che mentre si farà la lettura delle commissioni, rappresentanze o proposizioni non sarà permesso a veruno d'interrompere ma sarà bene in libertà di ciascuno il domandare vista gratis e copia pagandola di quelle commissioni sopra cui alcuno volesse fare osservazione, opposizione o addizione.

86. A nome del presidente e per li atti del tribunale di giurisdizione dei luoghi dove si terranno le adunanze si dovrà pubblicare ogni anno per mezzo di editti [56r] i giorni, il luogo e le ore delle medesime notificando al pubblico la facoltà di intervenire, di perorare ed i doveri di decenza e di regolarità da osservarsi.

87. In tali occasioni i giudicanti, ad ogni richiesta del presidente rispettivo, dovranno accordare le forze del tribunale e così anche i comandanti di truppa, dove essa si trovi, dovranno accordarla, come occorresse, alla richiesta suddetta.

88. Dovrà parimente il presidente ricevere li oratori al loro arrivo e riconoscerli per tali sulla fede [56v] della lettera credenziale autenticata dal Gonfaloniere e dalla firma del Cancelliere della comunità che gli averà eletti.

89. Quindi notificherà loro il luogo, e le ore delle adunanze e darà tutte le ulteriori notizie opportune acciò possano compire il loro dovere.

90. Ed acciò non insorgano dubbiezze inutili di precedenza dichiariamo che dopo il presidente prenderanno posto li oratori comunitativi secondo l'ordine col quale sono nominate le comunità nella sopra distinta nota di quelle che aviamo destinate a comporre le rispettive [57r] provincie e con l'istesso ordine presentarsi,

[56r] In fine va aggiunto ove dice la truppa «per mantenere il buon ordine ed impedire la folla».

A misura che li oratori delle comunità arriveranno nella capitale della provincia dovranno presentarsi al presidente etc.

N.B.: il regolamento comunitativo non dice che dovranno i deputati delle comunità avere la credenziale del Cancelliere e della comunità medesima [56v] per venire a Firenze a rappresentare i bisognj ed istanza delle rispettive provincie.

leggersi pubblicamente e partitarsi tanto le commissioni delli oratori quanto le loro particolari petizioni, avvertendo che neppure mediante tale distinzione, benché pronunziata di nostra autorità, potrà mai per occasione o titolo qualunque indursene proprietà, dignità, rango o qualità onorifica di sorte alcuna, né personale per li oratori né per le comunità essendoci tutte ugualmente care e tutte grate ugualmente senza veruna differenza o distinzione.

91. Avanti d'aprire la prima [57v] sessione di ogni adunanza provinciale si dovrà in ogni luogo destinato a tale funzione invocare l'assistenza dell'Altissimo con pubblica funzione, ed il presidente con tutti li oratori in abito di lucco nero e non altrimenti si porteranno alla chiesa principale del luogo, dove dai vescovi nelle città e dalla prima dignità ecclesiastica del luogo dove non sieno vescovi si celebrerà la messa solenne dello Spirito Santo e dopo di essa si canterà l'inno *Veni Creator Spiritus* etc., e quindi il corpo dell'adunanza provinciale, portandosi [58r] al luogo destinato darà principio alle sue incumbenze.

92. Il primo atto delle adunanze provinciali dovrà consistere nell'eleggere per partito delli oratori comunitativi una persona che con titolo e nome di Rappresentante provinciale venga liberamente scelto dal voto delli oratori a nome delle rispettive comunità.

93. Perciò ciascuno oratore comunitativo dovrà nominare nella prima adunanza provinciale un soggetto capace di risedere personalmente nella magistratura di [58v] Rappresentanti di alcuna delle comunità comprese nella provincia, e potrà essere tanto secolare che ecclesiastico; ed i nominati così dovranno uno alla volta ballottarsi per partito delli oratori dovendosi avere per eletto quello che passerà per i due terzi o più dei voti favorevoli e rinnovarsi le nomine e le ballottazioni sino a tanto che alcuno venga vinto ed eletto come sopra.

94. Dovranno però li oratori nelle adunanze provinciali astenersi dal nominare persone [59r] assenti dal capo di provincia

senza avere e produrre in atti il loro consenso di accettare l'ufficio, perché troppo verrebbe prolungato il corso delle adunanze prima di potere avere dato luogo e termine alle notificazioni ed all'intervento delli eletti che accettassero o mandassero il loro rifiuto.

95 E chi nominasse un assente dovrà anche depositare del proprio la somma di trenta scudi per il caso che l'eletto rifiutasse o giustificasse di non potere, anche accettando, comparire personalmente o prontamente all'adunanza.

[59v] 96. Come è stato prescritto sopra per l'elezione delli oratori comunitativi, proibiamo il potersi eleggere all'ufficio di Rappresentante provinciale persone di quelle escluse dall'ufficio di oratore.

97. L'ufficio di Rappresentante provinciale non potrà delegarsi in altri ma chi lo rifiutasse dovrà pagare scudi trenta in mano al cancelliere dell'adunanza provinciale ed a profitto e beneficio delli oratori comunitativi da dividersi in rate uguali tra di loro; e sarà incumbenza del cancelliere dell'[60r]adunanza lo spedire espressamente e subito all'eletto la notificazione del suo partito con termine di due giorni ad avere accettato ed essersi portato all'adunanza o ad avere rifiutato e pagato il rifiuto, sotto la pena del duplo della suddetta taxa di rifiuto.

98. Gli oratori forniti delle loro rispettive commissioni potranno comunicarsele privatamente tra di loro, ma dovranno sempre pubblicamente leggersi anche nelle adunanze provinciali, e discusse ed esaminate con partito dell'adunanza predetta, [60v] passate ed approvate che vengano, formarsene decreto di commissione al Rappresentante provinciale che sarà stato eletto o si eleggerà come sopra.

99. Quindi intendiamo che nelle adunanze provinciali li oratori non solamente consultino sulle commissioni ricevute dalle comunità rispettive, ma che legittimamente trattino anche, propongano e con loro partito risolvano tutto quel più che giudicheranno interessante per l'intiera

[59v] Va detto più chiaro quali sono le persone che possono essere escluse dall'essere Rappresentanti provinciali.

Per un impiego così importante di rappresentante agli Stati generali la pena di trenta scudi va levata e va imposta quella di non potere essere più eletto deputato etc. o ad altro impiego onorifico e cose simili.

[60r] Anderebbe aggiunto che li oratori se li potranno comunicare tanto nelle adunanze che fuori, ed ogni deputato dovrà leggere i suoi affari secondo il rango delle comunità medesime.

[60v] Vanno levate le ultime parole «secondo le ultime determinazioni».

[61r] Va fissato se per approvare servirà la maggioranza dei voti o i due terzi.

[61v] Vanno messi i medesimi termini anche nei luoghi ove si tratta delle adunanze comunitative.

N.B.: qui non si dice nulla se le petizioni fatte dai particolari non deputati dovranno essere firmate da loro o no. Non si dice nulla sulla maniera come potranno opporsi i deputati delle comunità nelle adunanze provinciali a quelle proposizioni che non credessero di vantaggio della loro comunità, se in voce o in carta, ed in che maniera queste loro opposizioni e le repliche alle medesime devino essere ballottate per fissare se le assemblee approvano le prime proposizioni o le moderazioni proposte, il tutto per impedire la confusione.

Similmente va previsto [62r] anche il caso che qualche particolare che si trovi presente all'assemblea possa opporsi alle proposizioni dei deputati e come.

Idem come all'articolo 101.

[62v] Idem come all'articolo 101.

provincia e degno di pervenire all'Assemblea [61r] generale per mezzo del loro Rappresentante provinciale, il tutto a forma della Costituzione sopra espressa e secondo le determinazioni delle facultà attribuite alla potestà del Sovrano ed al voto del pubblico.

100. Ciascuna commissione comunitativa dovrà leggersi in pubblico dall'oratore che ne sarà incaricato, e non potendo leggerla da sé stesso la farà leggere da altri a chiara e piena intelligenza di tutti li intervenuti e dopo letta dovrà ritenersi in atti dal cancelliere dell'adunanza e poi mandarsi [61v] a partito fra i votanti se la rispettiva commissione o quali capi di essa si vogliano dare al Rappresentante per portarsi alla discussione ed al voto dell'Assemblea generale.

101. Finita la pubblicazione e la ballottazione delle commissioni comunitative in una o più sessioni, dovrà il presidente rammentare pubblicamente come anche tutto ciò che inoltre a nome dell'adunanza costituente il corpo ed il voto provinciale volesse farsi pervenire all'Assemblea generale potrà liberamente [62r] da chiunque esporsi per mezzo di lettura, come è stato detto di sopra, in forma e sotto nome di petizione popolare. E di tali petizioni che venissero fatte da chiunque dovrà nella predetta forma farsene partito e secondo il medesimo darsene commissione a li Rappresentanti.

102. Delle commissioni comunitative come delle petizioni popolari che non fossero vinte col partito dell'adunanza se ne farà semplicemente registro e si conserveranno in atti senza incaricarne il Rappresentante provinciale rispettivo.

[62v] 103. Di tutte le commissioni comunitative e di tutte le petizioni popolari che ottenessero favorevole partito nell'adunanza dovrà formarsene la commissione o sia l'istruzione al Rappresentante che dovrà secondo di esse

Idem come all'articolo 101.

[63r] Va detto che arrivati i deputati provinciali in Firenze dovranno presentarsi al luogotenente e mostrargli le loro credenziali come si è detto di sopra.

rendere il suo voto nell'Assemblea generale.

104. Terminato il corso prescritto per le adunanze provinciali, dovranno i rispettivi presidenti munire di lettera credenziale il rispettivo Rappresentante della loro provincia acciò possa essere riconosciuto per tale all'Assemblea generale e gli dovrà consegnare [63r] in autentica forma le commissioni o istruzioni indicate sopra.

105. Per il dì ... del mese di giugno d'ogni anno dovranno i Rappresentanti provinciali trovarsi in Firenze ed avere esibite le loro credenziali a quella persona che il Sovrano avrà nominata ogni anno anticipatamente come suo luogotenente all'Assemblea generale dello Stato e notificata alle provincie per mezzo di pubblicazione.

In caso che tale elezione del luogotenente non fosse fatta o che per qualunque altro [63v] motivo si rendesse vacante il posto di luogotenente, l'assemblea resterà sempre e validamente nel suo vigore, legittimità ed autorità ed il Gonfaloniere *pro tempore* della comunità di Firenze o chi per esso mancante succeda al suo posto nel magistrato di detta comunità assumerà senza bisogno di altra autorità o notificazione le funzioni ed il carattere di luogotenente suddetto.

Per mezzo del suddetto luogotenente i Rappresentanti provinciali riceveranno le notizie ed avvertenze [64r] occorrenti all'esercizio del loro onorevole incarico ed alle funzioni precedenti all'apertura dell'Assemblea generale, il tutto precisamente espresso in carta da osservarsi inviolabilmente.

110. Ad esso luogotenente viene conferita ogni opportuna autorità per fare osservare in tutte le funzioni dell'Assemblea la dovuta quiete e decenza e specialmente la puntuale esecuzione della forma prescritta dalle presenti *Ordinazioni*; ma non avrà voto e non sarà mai scelto tra i rappresentanti componenti l'Assemblea.

[64v] 111. Ad elezione del suddetto luogotenente sarà scelto ogni anno un notaro idoneo con titolo di segretario

dell'Assemblea, che riceva gli atti e si roghi dei partiti e faccia quanto altro appartenga al suo ufficio, ma non potrà eleggersi persona che in qualunque maniera fosse stipendiata o impiegata al servizio dei tribunali di Giustizia o delli uffizj del Governo né per tali devono intendersi gli impiegati al servizio delle comunità.

112. Eleggerà parimente un abile scrittore capace di ajutare al segretario [65r] e di supplire alle altre operazioni di penna che richieda il servizio dell'Assemblea.

113. Tanto il suddetto segretario quanto lo scrittore dureranno in ufficio un'annata ed al segretario sarà confidata la consegna di tutti li atti dell'Assemblea nell'archivio che per tale effetto sarà destinato, acciò ognuno possa avere vista gratis delli documenti che volesse e copia pagandola secondo li ordini delle Cancellerie comunitative; e di tutto ciò dovrà rendere consegna al suo successore che verrà eletto per segretario [65v] alla successiva Assemblea alla presenza del luogotenente, che finirà parimente l'ufficio suo.

114. Le sessioni dell'Assemblea generale avranno il loro principio il dì ... di giugno di ogn'anno per durare a tutto il dì ... del mese di luglio successivo, e dovranno tenersi in pubblico con libero accesso a chiunque per quanto lo permetta la decenza della funzione e la capacità del luogo a dichiarazione del luogotenente in tutti i casi; e per tale effetto a comodo di queste funzioni sarà assegnata una sala del Palazzo Vecchio.

[66r] 115. I Rappresentanti dovranno usare l'abito in forma di lucco nero ed il luogotenente rosso, e prenderanno posto nelle sessioni coll'ordine che sono state nominate sopra le provincie, e nell'istessa forma dovrà procedersi alla pubblicazione e partito delle rispettive commissioni che averanno portate i rappresentanti predetti.

116. Ciascuno di essi dovrà leggere o far leggere a chiara notizia di tutti le sue commissioni provinciali procedendo con l'ordine istesso con cui sono state indicate

[65r] Aggiungere che va destinato un luogo pubblico per l'archivio di questa adunanza.

[65v] Va detto che i deputati della provincie dovranno trovarsi in Firenze il dì 22 giugno, presentarsi e farsi riconoscere al luogotenente; che dovranno intervenire col luogotenente medesimo in pubblico per le funzioni di s. Giovanni subito dopo il Senato, ed il giorno dopo cominceranno le adunanze colla funzione e messa dell'Arcivescovo in Duomo etc. E le adunanze si terranno nel Salone Grande del Palazzo Vecchio

[66v] Sta bene ma va detto i medesimi articoli spiegati per le adunanze delle comunità e provinciali che stabiliscono l'ordine delle proposizioni per maggior chiarezza.

Idem come all'articolo 117.

[67r] Idem come all'articolo 117.

sopra le rispettive città e terre prescelte per capi di provincia.

[66v] 117. Letta che sia una commissione e prima di passare alla pubblicazione dell'altra il luogotenente farà pubblicamente intendere che qualunque delli Rappresentanti, il quale per modo di obiezione o di addizione volesse perorare o subito o in altra sessione si presenti allora a domandare il posto.

118. E quando veruno delli Rappresentanti facesse tal domanda se ne tenga registro come di un vero atto dell'Assemblea e si mandi a partito la commissione pubblicata da ballottarsi per i voti delli Rappresentanti, [67r] e dovranno tenersi per vinte ed approvate quelle o parte di esse che passeranno per i due terzi almeno delli voti favorevoli praticando per tali partiti i voti neri per favorevoli ed i bianchi per contrarij, secondo lo stile ed ordine già usato nelle magistrature fiorentine.

119. Ma quando si presenteranno oppositori nel tempo suddetto non si dovrà ~~part~~ partitare la commissione sino a tanto che sieno state ascoltate le opposizioni, e tenendosi registro delli posti accordati alli oppositori si passerà con il suddetto ordine e [67v] metodo alla pubblicazione della commissione successiva.

Obbligo preciso inoltre delli Rappresentanti sarà il sostenere in ogni lecita forma le loro commissioni e le ragioni che le rendessero degne di approvazione e farle gustare all'Assemblea generale per mezzo di pubblica arringa o per mezzo di scrittura e lettura.

Dovrà ogni Rappresentante opporre il suo voto a tutte le proposizioni altrui che offendessero il bene della sua provincia o di qualche parte di essa con quello stesso zelo che dovrà [68r] seguirle e favorirle quando giovino al vantaggio universale dello Stato o fossero utili ad altre provincie particolarmente.

I Rappresentanti non solo per soddisfare alle loro commissioni provinciali come anco mossi dal loro zelo particolare potranno presentare e rispettivamente promuovere all'Assemblea ogni lecito

ricorso contro le leggi o ordini emanati che avessero prodotti cattivi effetti o contro la maniera colla quale nell'esecuzione delli ordini medesimi fosse accaduta irregolarità o aggravio.

[68r] Idem come all'articolo 117.

120. Terminata che sia in una [68v] o più sessioni la pubblicazione e ballottazione di tutte le commissioni provinciali potrà ciascun rappresentante in proprio promuovere ed esporre qualunque altra petizione di interesse universale dello Stato o di parte di esso e dopo fattane la pubblica lettura ed ascoltate le opposizioni, come è stato detto sopra delle commissioni provinciali dovranno anche partitarsi similmente tali petizioni per mezzo dei voti delli Rappresentanti.

[68v] Idem come all'articolo 117.

121. In tal forma parimente [69r] e dopo la risoluzione dell'Assemblea sulle commissioni provinciali e sulle petizioni delli Rappresentanti dovranno riceversi e partitarsi le petizioni popolari che venissero fatte da qualunque privata persona, secolare o ecclesiastica e quantunque stipendiata o pensionata, purché sia suddito e non minore o sottoposto e benché non Rappresentante nell'Assemblea senza eccezione alcuna.

~~122~~ A tale effetto il luogotenente destinerà pubblicamente i giorni riservati [69v] e le sessioni da tenersi per dare luogo alle petizioni popolari, con dichiarazione che sulle materie già partitate, discusse ed approvate non sarà lecito opporre né aggiungere altro che per modo di nuova eccitazione all'Assemblea futura.

[69v] Non pare necessario che si rimettino a S.A.R. tutti i giorni le deliberazioni delle adunanze; servirà che il luogotenente gliela rimetta alla fine delle medesime.

122. Finita giorno per giorno ogni sessione dovranno rimettersi a Noi e Nostri successori per mano del luogotenente tutte le commissioni e petizioni che avranno ottenuto partito favorevole nell'Assemblea acciò senza ritardo possano sulle medesime [70r] farsi le opportune considerazioni ed emanare il consenso sovrano a quelle che ne sieno degne secondo le massime stabilite e sulle quali viene fondata la nuova presente Costituzione e la forma della sua esecuzione.

[70r] Terminate che saranno le deliberazioni dell'Assemblea sulle proposizioni dei deputati delle provincie gli verranno presentate per mezzo del luogotenente le

123. L'Assemblea si occuperà quindi di deliberare sulle proposizioni, richieste e consultazioni che gli verranno presentate per parte del Sovrano e per

proposizioni richieste e consultazioni del Sovrano per tutti quelli affari secondo la Costituzione per i quali deve intervenire anche il consenso delli Stati o i quali si vorranno comunicare ai deputati per averne il loro parere.

[70v] Pare conveniente che quando si esamineranno le proposizioni del Governo non si ammettino che i deputati.

Infine va aggiunto che il luogotenente dovrà rendere conto a S.A.R. dell'esito che averanno avuto le proposizioni del Governo ed il partito che avranno tenuto nell'Assemblea con aggiungervi i motivi per i quali non sono dai deputati stati approvati, dovendo anche nelle deliberazioni ove vi sono i deputati nell'adunanze generali e provinciali quando vi è scissura dare in carta i motivi da lui sottoscritti che dovranno restare in atti colle deliberazioni medesime.

[71r] Approvasi, ma si aggiunga in fine «in tutte quelle materie che secondo la Costituzione esigono la concorrenza, consenso ed approvazione delli Stati senza il quale qualunque editto, legge, ordine pubblicato in questo genere a nome del Governo anche del Sovrano non avrà nessun valore».

mezzo del luogotenente unicamente, senza riceverle né attenderle per qualunque altro canale.

[70v] 124. Anche tali proposizioni, comunque contengano richieste di consenso dell'Assemblea per atti riguardanti le materie alla medesima riservate nella soprascritta Costituzione o consistano in oggetti di provvedimenti a disordini o abusi conosciuti o temuti contro il bene dello Stato o parte di esso o di qualunque altro carattere o importanza sieno, dovranno leggersi pubblicamente da quella persona che il luogotenente destinerà e questa pure esporsi alle opposizioni, consultazioni e partito [71r] dell'Assemblea; e restando vinte per mezzo di detto partito dovranno avere piena esecuzione nella forma che ciascuna richieda; e quelle che resteranno perdute o rigettate col partito predetto dovranno a tutti li effetti aversi per non fatte.

125. Ma qualunque di esse esiga la pubblicazione dovrà in essa farsi sempre esplicita menzione del favorevole partito ottenuto e così riguardarsi e trattarsi tali atti come volontà concordi del Sovrano e nel voto pubblico nell'[71v] universale dello Stato.

126. Sebbene nei termini e modi rispettivamente espressi sopra venga permesso il fare opposizioni e petizioni tanto nelle adunanze provinciali come nell'Assemblea generale, dovranno peraltro farsi tali atti senza sussurro o fracasso e specialmente senza disturbo o interruzione di chi esporrà parlando o leggendo.

127. E chi mancasse a questo dovere di decenza, possa essere espulso dalla sala a dichiarazione del luogotenente e sul di lui semplice ordine [72r] vocale, come ognuno anche semplice spettatore che con detti o fatti disturbasse la quiete, tranquillità e rispetto che esige l'importanza e la maestà della funzione.

128. In occasione di opposizioni, petizioni ed arringhe dovranno astenersi

quelli che vorranno parlare di qualunque personalità, attacco, insulto o ingiuria o offesa contro li autori delle proposizioni o contro il capo delle adunanze provinciali o dell'Assemblea generale, dovendo le opposizioni o contradizioni [72v] riguardare le proposizioni e mai le persone. Tutto ciò che sarà detto o scritto nelle adunanze provinciali e nell'Assemblea generale deve essere diretto unicamente al bene pubblico, lasciato da parte qualunque animosità e riguardo personale.

[72v] Non si vede la necessità perché nelle arringhe non si possa nominare per il loro nome proprio.

129. Nelle scritture o nelle arringhe di opposizione o nelle petizioni non si dovranno mai nominare per i loro nomi o cognomi i Rappresentanti ma solamente indicarli per la provincia che rappresentano [73r] o per la materia della loro arringa.

[73r] Oltre la firma dovrà anche dire di dove è deputato.

130. Ma ognuno che in forma di commissione o di opposizione o di addizione o di petizione di qualunque sorte ed in qualunque materia abbia fatti tali atti all'Assemblea dovrà firmare col suo proprio nome, cognome e patria li atti suddetti, da rimanere originalmente insinuati e registrati nell'archivio dell'Assemblea.

[73v] Qui vanno spiegati meglio varj articoli che non è fatto menzione.

1°. La maniera colla quale le risoluzioni del Governo sulle petizioni delle provincie gli saranno comunicate per mezzo del luogotenente.

2°. Come si abbia a fare nel caso che prima di rispondere sulle petizioni del Governo i deputati chiedino tempo per sentire il parere dei loro committenti provinciali e poi delle comunità rispettive.

3°. Sulla maniera con cui dovranno render conto i deputati [74r] provinciali alle

132. Per evitare le confusioni che potrebbero insorgere dalla difformità delli atti e togliere quelle superfluità che rendono [73v] tediosi e difficili gli affari saranno mandate alle comunità ed alle adunanze provinciali, come pure all'Assemblea generale, le formule da osservarsi in tutti li atti delli suddetti corpi rappresentanti rispettivamente le comunità, le provincie e l'universale dello Stato.

133. Spirato il tempo assegnato sopra per le sessioni dell'Assemblea generale, in un giorno da destinarsi dal luogotenente si porterà, esso e tutti i Rappresentanti, all'udienza del Sovrano in forma pubblica per [74r] congedarsi e sentire quanto occorra sopra li affari presentati e su quali si fosse riservato di risolvere, per farli comunicare poi alle provincie in una o più volte e sempre per mezzo del luogotenente suddetto né per altro qualunque canale.

Terminate tutte le funzioni delli

provincie ed indi alle comunità di quello che è stato trattato nelle adunanze generali, cosa è stato opposto alle loro proposizioni, cosa è stato risoluto. Il simile quanto ai deputati delle comunità nelle adunanze provinciali.

4°. Come si farà per fare pervenire agli Stati generali, ai provinciali ed alle comunità rispettive quelle risoluzioni che il Governo non potrà prendere subito alle loro adunanze e che dovesse poi prendere doppo nel decorso dell'anno.

5°. Se i presidenti provinciali dovranno seguitare a carteggiare con [il] luogotenente su queste materie e con i deputati delle comunità.

6°. Cosa vi è da fare nel caso d'un bisogno straordinario che una provincia debba fare un'adunanza provinciale fuori dal tempo prefisso, come si debba fare e che casi debbano darlisi per farla da sé.

7°. Va fissato un regolamento per tenere in buon ordine i registri delle deliberazioni delli Stati.

8°. Va esaminato se non convenisse di fare stampare ogni anno in nome di tutti li oratori alle sessioni provinciali le deliberazioni fatte. Il simile nelli Stati generali, perché sia a notizia d'ognuno.

[75r] Va mutato intieramente e detto più chiaro i casi nei quali possano adunarsi straordinariamente le assemblee, la forma e la maniera di farle.

Rappresentanti in Firenze dovrà ciascuno di essi portarsi nuovamente alla sua provincia ed ivi presentarsi al presidente della medesima con le risoluzioni che gli saranno state consegnate dal suddetto luogotenente e così avrà [74v] reso conto del suo intervento all'Assemblea.

I presidenti rispettivi delle adunanze provinciali dovranno spedire alle comunità comprese nelle rispettive provincie le risoluzioni predette autenticate dal cancelliere dell'adunanza che ne dovrà depositare li originali nella Cancelleria comunitativa della rispettiva città o terra capo di provincia.

L'istesso prateranno per quelle risoluzioni che perverranno loro nel corso dell'annata per mezzo del luogotenente suddetto qualora alcuna non fosse emanata allo [75r] scioglimento dell'Assemblea e partenza delli Rappresentanti.

134. Per quelle straordinarie contingenze in cui occorresse il convocare le adunanze provinciali e l'Assemblea generale oltre alle annuali convocazioni, dovrà osservarsi quanto sopra viene generalmente e particolarmente disposto, riferendolo congruamente alle circostanze ma senza alterazione della Costituzione e della forma prescritta nelle sopraesprese ordinazioni per la validità delli atti.

[75v] 135. Per tutti gli atti delle adunanze provinciali e per tutti quelli dell'Assemblea generale non abbia legge della carta bollata e li ordini che obbligano a farne uso cui viene adesso per sempre e pienamente derogato.

136. Si avverte e dichiara come tutto ciò che sopra viene detto delle comunità e provincie dovrà applicarsi congruamente a Portoferraio e Livorno i quali luoghi sono stati indicati sopra come corpi separati dalle provincie, attesa [76r] la loro particolare situazione e condizione, e perciò le funzioni prescritte alle comunità dovranno farsi in

Portoferraio dal maggior corpo di consiglio o magistratura rappresentante quella comunità ed il suo oratore comunitativo dovrà portarsi a Livorno ed intervenire a votare nel Consiglio generale della comunità di Livorno.

[76r] Quanto alla comunità di Livorno sta bene quel che si dice ma per Portoferraio non ha bisogno d'un[ir]visi e potrà mandare il suo Rappresentante a parte.

137. Ma perché in essa comunità di Livorno non avrà luogo l'elezione dell'oratore comunitativo, così dal suo Consiglio generale dovrà [76v] direttamente eleggersi il Rappresentante dell'Assemblea generale e questo incaricarsi indistintamente di tutte le commissioni comunitative di Portoferraio e di tutte quelle di Livorno, applicando in tutto il resto quanto di congruo ed opportuno è stato disposto ed ordinato sopra rispetto alle altre comunità e provincie.

138. Parimente rispetto a quei comuni e luoghi della provincia inferiore di Siena che non hanno per anche ricevuta la forma di magistrature e corpi [77r] destinati a rappresentare il loro popolo ed amministrare i loro interessi dovranno congruamente applicarsi le disposizioni ed ordinazioni emanate sopra relativamente alle altre comunità dello Stato.

[77r] Sarebbe più semplice di far dare i voti alle rispettive comunità.

139. Per l'elezione delli oratori comunitativi da intervenire all'adunanza provinciale di Grosseto, dovranno i giudicenti tanto regj che feudali adunare i rispettivi soprintendenti di ciascuna delle comunità comprese nella loro [77v] giurisdizione civile, e dalla pluralità dei voti di tali adunati fare eleggere un oratore per portarsi all'adunanza predetta a nome del rispettivo vicariato, potesteria o feudo o sia del corpo intiero delle comunità e comuni compresi nel territorio di rispettiva giurisdizione civile nelle giurisdicenze suddette, osservando in tutto il resto quanto è stato detto sopra rispetto alle comunità ed alle provincie di altri luoghi dello Stato, talmente che per [78r] mezzo delli suddetti soprintendenti, rispettivamente uniti o soli che possano essere, vengano fatti davanti al giudicante rispettivo tutti gli atti che a tenore di quanto sopra dovranno farsi dalle altre comunità bene formate e costituite per mezzo del loro Consiglio generale.

140. Le comunità di Massa

Marittima e di Elci che hanno già ricevuto una forma di rappresentanza e governo comunitativo, dovranno procedere [78v] in tutto e per tutto a similitudine e parità delle altre già formate comunità dello Stato. E nell'istesso modo dovranno a suo tempo essere riguardati e trattati quei luoghi e loro popoli che adesso per l'infelicità delle loro circostanze sono stati come sopra indicati per l'estensione delle giurisdicenze che gli comprendono quando una maggiore prosperità gli renderà capaci di essere eretti in forma di corpi attivi comunitativi, così che [79r] ora per allora che abbiano tutti o parte di essi ottenuta la forma predetta dovranno parimente essere riguardati e trattati a similitudine delle altre comunità formate come sopra.

141. In riguardo agli oggetti importanti cui sono destinate le funzioni delle adunanze provinciali e quelle dell'Assemblea generale di Stato non sarà lecito il mancare di intervenirevi rispettivamente né agli oratori né agli Rappresentanti senza giusta causa ma grave, da conoscersi [79v] e dichiararsi rispettivamente per partito delle adunanze o dell'Assemblea.

142. E chi mancasse di intervenire a qualunque delle funzioni del corpo rispettivo di cui sia membro paghi per ciascuna volta e per ciascuna mancanza la somma di scudi dieci da andare a beneficio del rispettivo cancelliere dell'adunanza provinciale e così a profitto del segretario all'Assemblea generale, il tutto rispettivamente inteso.

143. Ma in tutti i casi di mancanze tanto legittimamente [80r] ammissibili e di fatto ammesse come sopra quanto trasgressive, benché pagata la pena suddetta, sia peso e carico rispettivamente dei cancellieri alle adunanze provinciali e del segretario dell'Assemblea generale il raccogliere le commissioni che il mancante avesse ricevute rispettivamente dalle comunità o dalle provincie ed il pubblicarle nell'adunanza e nell'Assemblea rispettivamente secondo li ordini, acciò sieno partitate e riguardate e trattate in tutto

[80v] Prima di fissare qualche cosa sulle spese che costeranno queste adunanze andrebbe formato un piano di quel che importerebbero le medesime.

il resto a forma di quanto è stato prescritto [80v] sopra salvo che i cancellieri suddetti ed il suddetto segretario non dovranno render voto.

144. Finalmente per supplire alle spese occorrenti tanto per tenersi le adunanze provinciali quanto l'Assemblea generale, saranno pagate dalla Depositeria generale sulla firma del luogotenente suddetto le rispettive partite e somme espresse nella nota qui appresso pubblicata con dichiarazione che ogni maggiore spesa occorrente per le funzioni e servizio delle adunanze provinciali dovrà pagarsi dalla rispettiva comunità [81r] del luogo nominato come capo di provincia, salvo tutto ciò che sia stipendio o onorario tanto di cancellieri o altri inservienti a dette funzioni come pure l'onorario rispettivo dei Rappresentanti, su di che non sarà ammessa variazione alcuna dalle somme fissate in detta nota.

145. Tutto quanto viene esposto, stabilito e prescritto in tutto il presente atto dovrà intendersi ed applicarsi in puro e sano senso ma puramente letterale e congruamente riferito, e non sarà lecita né [81v] valida interpretazione di sorta alcuna a qualunque potestà o autorità anche suprema né potrà avere luogo né validità altro che fatta espressamente e per mezzo di deliberazione concorde tra il Sovrano ed il voto pubblico da ottenersi per mezzo dell'Assemblea generale costituita come sopra.